



Cral gsdu Università di Siena

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CRAL-GSDU DELL'UNIVERSITA' DI SIENA
Siena, 06 ottobre 2025**

L'assemblea si svolge in seconda convocazione il 06 ottobre 2025, alle ore 15:30, presso il Palazzo del Rettorato a Siena, in via Banchi di Sotto, n. 55, in quanto in prima convocazione, alle ore 08:00 del 06 Ottobre 2025, non c'è stata una sufficiente presenza di Soci (ossia la metà dei soci più uno).

L'assemblea con decisione unanime nomina Franco Parlanti presidente dell'assemblea straordinaria e indica Gianni Gambassi quale segretario verbalizzante.

Il presidente Franco Parlanti ricorda che nella riunione del 5 settembre u.s. il Consiglio direttivo ha disposto che:

- i soci che non possono partecipare possono farsi rappresentare attraverso delega scritta;
- potranno votare solo i soci regolarmente tesserati per il 2025, entro la data del 3 ottobre;
- ogni socio potrà rappresentare, attraverso delega un max di 20 soci;
- il quorum per la seconda convocazione è definito al netto dei soci minorenni e, purtroppo, anche dei soci defunti;
- anche i componenti del Consiglio Direttivo, al pari di tutti gli altri soci, possono essere delegati a rappresentare altri soci.

Sulla base di un accurato riscontro del libro dei soci, gli aventi diritto al voto sono n. 346, per cui l'assemblea è valida con la presenza di almeno 174 soci (anche attraverso delega).

Preliminarmente all'avvio dei lavori per discutere i punti all'ordine del giorno viene accertato:

- la regolare convocazione dell'assemblea straordinaria. Quindi, si riscontra: l'invio ai soci della convocazione dell'assemblea attraverso mail del 15 settembre u.s., l'affissione dell'avviso di Assemblea straordinaria nei locali e sull'uscio d'ingresso al Cral, l'informazione attraverso contatto telefonico ai soci che non dispongono di mail;
- l'invio per mail ai soci di una copia del nuovo Statuto;
- la presenza di un numero sufficiente di soci per la validità dell'assemblea.

Sono presenti n. 95 soci, come da firma sul registro. Sono presenti attraverso delega n. 83 soci. Totale presenti n. 178.

Alle ore 16:00, conclusa la fase di accertamento della regolare convocazione dell'assemblea e del numero sufficiente di presenti, si aprono i lavori sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione del nuovo Statuto del Cral;
- 2) Varie ed eventuali.

Punto 1. Adozione del nuovo Statuto del Cral

Il Presidente chiede ai presenti se hanno avuto modo di leggere lo Statuto, invitandoli a condividere eventuali problematiche riscontrate, oppure eventuali punti che desiderano approfondire. Ricorda che l'assemblea è chiamata a valutare la proposta di nuovo Statuto, per cui è opportuno che ci sia un approfondimento su qualunque parte non sia sufficientemente chiara.





- Interviene il socio Primo Boschi per evidenziare che la proposta del nuovo Statuto, anche se in alcuni articoli può apparire eccessivamente rigida, è in linea con quanto richiesto dalla normativa per le associazioni del terzo settore. Per cui se si desidera portare il Cral di UniSiena nel terzo settore, bisognerà prendere atto di ciò.

- Il presidente Parlanti ringrazia per l'intervento e, su richiesta di molti presenti, si accinge a leggere gli articoli dello Statuto.

Articolo 1 Denominazione e sede. Il presidente evidenzia la continuità dell'associazione che con il nuovo Statuto mantiene sostanzialmente inalterata la denominazione *Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori – Gruppo Sportivo Dipendenti Universitari – Università di Siena*.

Si passa alla lettura degli **articoli 2, 3, 4 e 5** riguardanti le finalità, le attività di interesse generale, le attività diverse e la raccolta fondi. Al termine di ogni articolo chiede se ci sono punti da chiarire. Non essendoci richieste di approfondimenti, prosegue con la lettura dell'**articolo 6**: Associati. Evidenzia che sono state ridotte le tipologie di socio per andare verso una maggiore semplificazione delle tipologie. I presenti si dicono molto soddisfatti di questa scelta.

Si prosegue con la lettura degli **articoli 7 e 8**: Diritti e doveri dei soci e Cessazione del rapporto associativo. Non essendoci nessuna richiesta di approfondimento il presidente Parlanti prosegue con la lettura dell'**articolo 9**: Volontari e attività di volontariato.

Il presidente chiede se ci sono richieste di chiarimento. I presenti invitano a proseguire con la lettura degli altri articoli.

Si dà lettura degli **articoli 10 e 11**: Organi sociali e Responsabilità degli organi sociali. Alcuni soci portano l'attenzione sul fatto che l'articolo 10 specifichi che i componenti degli organi possano essere riconfermati, senza prevedere un limite massimo di rinnovi.

Il Presidente fa presente che i componenti degli organi sono eletti dai soci che, attraverso il loro voto, possono decidere di confermarli oppure no. In fase di redazione del Regolamento di applicazione dello Statuto si valuterà se prevedere un limite massimo di rinnovi.

Si prosegue con la lettura degli **articoli 12 e 13**: Assemblea e Modalità di svolgimento dell'Assemblea. La maggioranza dei presenti esprime preoccupazione per i commi 4 e 5 dell'art. 12 <<I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, cinque qualora l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore ai cinquecento. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie>> Si ritiene che siano disposizioni eccessivamente severe. Il Presidente si dice completamente d'accordo con le considerazioni dei soci. Informa che il punto è stato oggetto di discussione con il professionista che ha redatto lo Statuto. L'attuale redazione dell'articolo 12 rispecchia quelle che sono le disposizioni normative per poter iscrivere il Cral al RUNTS.

Si passa quindi alla lettura degli **articoli 14, 15, 16 e 17**: Consiglio direttivo, Competenze del Consiglio direttivo, Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo, Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo. Il Presidente, al fine di accertarsi che sia ben chiaro quanto specificano gli articoli, durante la lettura chiede più volte se ci siano punti che richiedono approfondimenti. Non emergono criticità.

Si procede con la lettura dell'**articolo 18**: Presidente e Vicepresidente. Franco Parlanti si sofferma sui vari compiti del Presidente e sulle responsabilità. Accertato che non ci sono richieste di chiarimento, si passa alla lettura dell'articolo **19**: Segretario e Tesoriere. Non essendoci richieste di approfondimento, il presidente prosegue con la lettura degli **articoli 20 e 21**: Organi di controllo e Collegio dei Probiviri. Alla richiesta di chiarimenti circa gli articoli 2399 e 2397 del Codice Civile, il Presidente legge i due articoli che illustrano le cause di ineleggibilità (2399) e le caratteristiche dei componenti di un collegio sindacale (2397). Dopo di che, non essendoci osservazioni, illustra i compiti dell'organo di controllo, qualora il Consiglio direttivo dovesse decidere di nominarlo.



Il Presidente illustra i compiti del Collegio dei Probiviri e la modalità di elezione.

Non essendoci osservazioni si procede con la lettura dell'**articolo 22** "Libri sociali". Il presidente legge l'articolo, descrivendo ognuno dei 5 libri previsti. Non essendoci osservazioni si passa alla lettura dell'**articolo 23** Risorse patrimoniali ed entrate. L'articolo elenca le tipologie di entrate delle quali il Cral potrebbe avvalersi per raggiungere le proprie finalità. Il presidente specifica che sono solo possibilità, sarà il Consiglio Direttivo, con la consulenza di un esperto del terzo settore, a decidere di quali opportunità avvalersi. Sottolinea il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Non essendoci osservazioni si procede alla lettura degli **articoli 24 e 25**: Scritture contabili e Esercizio sociale. Al termine della lettura dei due articoli, pone l'attenzione sul Conto consuntivo e la Relazione di missione che deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Altro punto posto in evidenza è il Bilancio di previsione al quale deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi. Non essendoci richieste di approfondimento, il Presidente prosegue con la lettura dell'**articolo 26**: Sezioni. Il Cral è suddiviso in sezioni determinate dal Consiglio Direttivo che ripartisce le responsabilità tra i consiglieri. Non ci sono richieste di chiarimenti. Si procede con la lettura dell'**articolo 27**: Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio. Il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che il patrimonio del Cral Potrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento delle finalità dell'associazione. Sottolinea che è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, agli associati, componenti degli organi sociali e volontari che collaborano alle attività.

Si prosegue con la lettura dell'**articolo 28**: Scioglimento dell'associazione – devoluzione del patrimonio. Nessuno chiede approfondimenti, per cui il Presidente prosegue con la lettura dell'**articolo 29**: Gratuità degli incarichi. Il Presidente pone l'attenzione sulla gratuità di tutti gli incarichi, tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie, libere e gratuite e svolte nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Accertato che non ci sono richieste di chiarimenti, la lettura dello Statuto termina con l'**articolo 30**: Disposizioni finali.

• Conclusa la lettura di tutti gli articoli della proposta di nuovo Statuto, il Presidente chiede ai soci se hanno osservazioni.

Interviene Carlo Fiorenzani per evidenziare che per la stesura del nuovo Statuto, oltre ad avvalersi del contributo del dott. Gianni Baldini, esperto del terzo settore che negli anni ha curato la redazione dello statuto di molte altre associazioni, è avvenuta in stretta collaborazione con i consulenti dell'Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (ANCIU).

Prende la parola Paolo Baglioni per ringraziare l'attuale Consiglio direttivo per l'attività svolta.

• **L'assemblea invita il presidente a procedere con la votazione.**

Il Presidente chiede a tutti i presenti di esprimere in modo palese, attraverso alzata di mano, la propria posizione:

- Contrari all'adozione del nuovo Statuto: zero,
- Favorevoli all'adozione del nuovo statuto: 178,
- Astenuti: zero.

L'Assemblea all'unanimità approva l'adozione del nuovo Statuto (copia allegata al presente verbale)

Sarà compito del Presidente del Cral attivarsi per dar seguito a tutte le attività a ciò collegate.

Punto 2. Varie ed eventuali

- Iscrizione del Cral al RUNTS



Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sull'iscrizione del Cral al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il RUNTS è un registro telematico centrale presso il Ministero del Lavoro che raccoglie tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), garantendo trasparenza e tracciabilità, e sostituendo i precedenti registri regionali. L'iscrizione permetterebbe al Cral di ottenere la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS) e di accedere a importanti agevolazioni fiscali e contributive e, anche, a poter attivare convenzioni con enti pubblici.

Si passa alla votazione attraverso alzata di mano:

- Contrari: zero,
- Favorevoli: 178,
- Astenuti: zero.

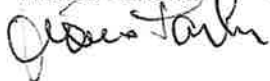
L'iscrizione del Cral al RUNTS è approvata all'unanimità.

L'Assemblea dà mandato al Presidente Franco Parlanti di adoperarsi per l'iscrizione nel più breve tempo possibile.

Null'altro essendovi da trattare il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:45

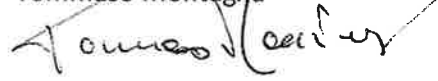
Il Presidente

Franco Parlanti



Il Segretario verbalizzante

Tommaso Montagna



Comune di Poggibonsi
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 10/06/2026
AL N° 125 MOD. serie 3
VERSATI EURO 6.626,00





6.5

★

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita l'Associazione denominata: "Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori – Gruppo Sportivo Dipendenti Universitari – Università di Siena - Associazione di Promozione Sociale, in abbreviato "CRAL G.S.D.U. UniSiena – APS" di seguito solo "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017 e sue succ. modifiche.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Siena (Si) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicato agli Uffici competenti. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, a federazioni o a reti associative il cui Statuto sia compatibile con gli scopi sociali della stessa.

Art. 2 - FINALITÀ - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS e indicate all'art. 3 del presente statuto in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione coloro che ne condividono gli scopi.

L'Associazione, in particolare, è costituita allo scopo di

- promuovere, svolgere e organizzare attività ricreative, culturali e sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- far conoscere e scoprire le realtà architettoniche, artistiche e culturali delle nostre città, le usanze e le tradizioni dei nostri territori;
- contribuire alla crescita e alla socializzazione dei propri soci (per mantenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Università degli Studi Di Siena) e dei cittadini in genere.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lett. t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/8/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- **lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- **lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8/3/2000, n. 53,



e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, co. 266, della L. 24/12/2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo – amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in generale tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
- b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere di associazioni e circoli universitari ed enti della ricerca ;
- c) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'Associazione ed all'A.N.C.I.U.;
- d) programmare le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzati al perseguimento delle attività di interesse generale;
- e) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
- f) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
- g) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.lgs. n. 117/2017;
- h) promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- i) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente Statuto.

Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 107/2021

L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – RACCOLTA FONDI - L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 6 – ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La qualità di socio si assume presentando apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà valutata la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente Statuto. Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.lgs. n. 117/2017.

I soci si distinguono in

- Soci Ordinari – tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio e il personale in quiescenza.
- Soci Familiari - il coniuge, il convivente, i genitori e i figli dei soci ordinari. È Socio Familiare anche il coniuge superstite del Socio Ordinario.
- Soci Sostenitori – Tutti i cittadini che intendono partecipare alle iniziative dell'associazione .

Sono soci tutti coloro che accettano gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali. In particolare i soci, fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'Associazione.

Tutti i soci anche se distinti nelle tre categorie, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.



In particolare, ciascun socio ha il diritto di:

1. frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione;
2. partecipare a tutte le iniziative promosse e fruire in uguale misura di tutti i servizi resi;
3. votare in assemblea su tutti gli argomenti posti all'ODG tra cui l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo e per la nomina degli organi direttivi e di gestione dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
4. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per la realizzazione delle finalità associative;
- c) versare la quota annuale secondo l'importo stabilito.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 8 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - La qualifica di socio si perde in caso di:

- decesso;
 - recesso: l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo entro la scadenza dell'anno sociale, il recesso ha efficacia dall'anno successivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
 - Esclusione: L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, opportunamente motivata, il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
 - Decadenza automatica per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro un anno dalla data di scadenza.
- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 9 - VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal 5 comma del presente articolo, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento



delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro, conservato anche in modalità elettronica, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI - Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge;
5. il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI - Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione;

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 – ASSEMBLEA – L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.

Ciascun associato potrà in ogni caso esprimere un solo voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e contestuale iscrizione nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, cinque qualora l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore ai cinquecento.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.



L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Conto Consuntivo, entro il 30 aprile, e la seconda per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo, nel periodo che va dal 30 novembre al 30 dicembre. L'Assemblea può comunque essere convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene tramite comunicazione scritta inviata almeno 15 (quindici) giorni prima, con lettera, e-mail, telefax, o con ogni altro mezzo anche elettronico all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

Nella comunicazione dovrà essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione), nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (in proprio o per delega) la maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti funzioni:

- a. delibera sull'indirizzo politico e programmatico della associazione;
- b. elegge, scegliendoli tra i propri associati, e revoca i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Garanti;
- c. elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
- d. approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- e. delibera sull'espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del Collegio dei Garanti;
- f. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, previa relazione del Collegio dei Garanti sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i. delibera, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui al presente Statuto. Il Presidente invierà, entro quindici giorni dalla ricezione, la richiesta motivata di sfiducia per il relativo parere al Collegio dei Garanti che concederà trenta giorni per le controdeduzioni all'interessato. Nei successivi trenta giorni il Collegio stesso informa il Presidente e il Consiglio Direttivo delle risultanze dell'istruttoria e il Consiglio Direttivo stabilisce la data di convocazione di un'apposita assemblea entro e non oltre i successivi 30 giorni.
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b. quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci ordinari.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene fatta richiesta. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In terza convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



L'Assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- c) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei membri presenti. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.

Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

I verbali delle Assemblee, compresi quelli relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) anche tramite mezzi di telecomunicazione (Assemblea On Line) a condizione che sia garantito il rispetto del metodo collegiale, e in particolare che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i sistemi di collegamento e le modalità di accesso alla piattaforma telematica.

Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente in modalità telematica, essa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario (o il Notaio, laddove richiesto), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che esercita il diritto di voto e sia garantita la riservatezza delle espressioni di voto ove previsto dalla legge o dallo statuto.

Le modalità tecniche operative di svolgimento delle assemblee online o del voto elettronico possono essere ulteriormente disciplinate da un apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea stessa

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è

formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di (11) undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Le procedure di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, incluse le modalità di presentazione delle candidature, lo svolgimento delle operazioni di voto (sia in presenza che mediante strumenti elettronici/telematici) e lo scrutinio, sono disciplinate da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria. Tale regolamento deve in ogni caso garantire la segretezza del voto, la trasparenza e la parità di trattamento tra gli associati.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (o il Segretario/Tesoriere nella stessa persona).

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017. 6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e, entro il mese di dicembre, il Programma delle Attività;
- f. fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g. redigere la Relazione di Missione circa l'attività svolta;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- j. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- k. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- l. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- o. Determinare le sezioni in cui è divisa l'Associazione e attribuire ai componenti del consiglio di indirizzo, le responsabilità e le competenze per la cura dei vari settori di attività dell'associazione.

Art. 16 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata via mail con la richiesta di conferma di avvenuta ricezione. La convocazione potrà essere inviata anche via PEC. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, la riunione stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14 co.6, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4



(quattro) anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente è votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – SEGRETARIO E TESORIERE - Il **Segretario**: Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. Coadiuvato il Presidente nell'esplicazione di tutte le iniziative ed attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il **Tesoriere** è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e della tenuta dei relativi registri. Cura la regolare tenuta della cassa, di eventuali conti correnti e depositi di risparmio e semestralmente dovrà presentare al Consiglio la situazione finanziaria.

Predisporre il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO - Il Consiglio Direttivo al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017, o qualora lo ritenga opportuno, provvede a nominare al suo interno un organo di controllo collegiale (composto da tre membri) o anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro,



salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – COLLEGIO DEI GARANTI - L'Assemblea elegge il Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'art. 17 per la sostituzione dei consiglieri. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti e dell'organo di controllo;
- e) Il registro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario

Art. 23 – RISORSE PATRIMONIALI ED ENTRATE - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:

- a. quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
- b. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, in particolare Amministrazioni Universitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. beni mobili ed immobili di proprietà;
- d. avanzi di gestione;
- e. donazioni, lasciti, elargizioni da enti pubblici e/o privati;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
- j. proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS

Art. 24 – SCRITTURE CONTABILI - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il Conto Consuntivo e la Relazione di Missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il Conto Consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, co. 3, del D.lgs. 117/2017 e depositato, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel RUNTS.

La Relazione di Missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale



dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al co. 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del Bilancio Sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio di Previsione deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, co. 3, del D. lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Conto Consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al Bilancio di Previsione deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del Bilancio di Previsione e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 – SEZIONI DI LAVORO – L'Associazione è suddivisa in sezioni di lavoro determinate dal Consiglio direttivo, lo stesso Consiglio ripartisce tra i consiglieri le responsabilità delle varie sezioni di attività e fissa le attribuzioni e le competenze dei singoli consiglieri responsabili delle stesse.

Art. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28– SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste nel presente Statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 29 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI - Le funzioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti o gli incarichi svolti dalle persone che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti.

Eventuali rimborsi delle spese sostenute adeguatamente documentate dovranno essere autorizzati o ratificati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio dell'Associazione.

Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e del Codice Civile con le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/10/25